



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

ORIGINALE

G.C.

Numero: 22

Data : 01/04/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera del 01/04/2020 Numero 22

**OGGETTO: VARIAZIONE PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE
- ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

L'anno **duemilaventi** il giorno **uno** del mese di **Aprile** alle ore **19:45**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone:

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
VANOGLIO ALBERTO	SINDACO	X
MAIOLINI BIANCA	VICESINDACO E ASSESSORE	X
BONO CRISTINA	ASSESSORE	X
CASTELLANI EMANUELE	ASSESSORE	X

Totale presenti : 4

Totale assenti : 0

Presiede la seduta il sig. **Dott. Alberto Vanoglio**, in qualità di **Sindaco**.

Partecipa il **Segretario Comunale Dott. Omar Gozzoli**, che si avvale della collaborazione del personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

l'ordinanza n. 658 del Capo del dipartimento della protezione civile recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misura di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

ravvisata, da parte della Protezione civile, la necessità di supportare i comuni interessati dall'emergenza epidemiologica da virus Covid 19 mediante un primo incremento del fondo di solidarietà comunale;

visti:

il decreto del Ministero dell'interno 13 dicembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, ha previsto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020

il decreto del Ministero dell'interno 28 febbraio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020, ha previsto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;

visto l'articolo 1 comma 3 della succitata ordinanza che autorizza gli enti in esercizio provvisorio al fine di utilizzare le risorse messe a disposizione, a effettuare variazioni di bilancio con delibera di Giunta;

tenuto conto che il comune di Ome è attualmente in esercizio provvisorio;

considerato che l'importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso delle spese sostenute, è predeterminato attraverso un riparto che tiene conto della popolazione residente in ciascun comune e alla distanza tra il valore del reddito *pro capite* di ciascun comune e il valore medio nazionale;

preso atto che dall'elenco allegato all'ordinanza n. 658 risulta che l'importo assegnato al comune di OME è pari a euro **18.061,02=**;

visto l'articolo 2 "**Riparto risorse per solidarietà alimentare**", commi 3-6 della suddetta ordinanza recante "**3. I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di**

cui alla presente ordinanza eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l'apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 19, ciascun comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

5. I Comuni, per l'acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi degli enti del Terzo Settore. Nell'individuazione dei fabbisogno alimentari e nella distribuzione di beni, i Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l'elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo. Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti.

6. L'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

richiamati:

- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e s.m.i. (TUEL);

- l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e s.m.i. (TUEL);

- il Titolo II della Parte II del TUEL, con particolare riferimento all'articolo 175:

“1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese;

2. Le variazioni sono di competenza dell'organo consiliare;

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, (omissis)...”;

4. Ai sensi dell'art. 42, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro i sessanta giorni seguenti e comunque non entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.”;

- i principi generali o postulati contabili, e in particolare l'allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011;

richiamato l'articolo 14 comma 5 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 29 novembre 2016;

valutato che l'urgenza di adottare la presente variazione sia ampiamente motivata dalla situazione di emergenza creata dall'epidemia da COVID 19 e dal dovere di intervenire a sostegno delle persone bisognose di aiuti alimentari;

Specificato che la variazione riguarda solo la parte corrente e solo l'esercizio finanziario 2020

	2020 competenza e cassa
Maggiori entrate cap. E 1.03.1.01.002 Fondo per solidarietà alimentare	18.061,02
Minori spese	
Totale a pareggio	18.061,02
Minori Entrate	-
Maggiori Spese cap. U 12.05.1.04.1422 Fondo per solidarietà alimentare	18.061,02
Totale a pareggio	18.061,02

Verificato che la variazione di bilancio rispetta gli equilibri di bilancio;

Verificato che le variazioni apportate determineranno un presunto fondo di cassa finale alla fine dell'esercizio **non negativo di euro 1.367.561,03:**

attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2020-2022 di competenza e di cassa (solo per l'esercizio finanziario 2020) come da prospetto sopra riportato;
3. di dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio;
4. di dare atto che il presunto fondo di cassa finale dell'esercizio 2020 non è negativo;
5. di inviare la presente deliberazione all'organo di revisione affinché rilasci il proprio parere;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 175, comma 4 del Tuel "*Le variazioni possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine*";

Inoltre, la giunta comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL).

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Dott. Alberto Vanoglio

Il Segretario Comunale

Dott. Omar Gozzoli



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

**OGGETTO: VARIAZIONE PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE
- ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 01/04/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA**



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

**OGGETTO: VARIAZIONE PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE
- ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in oggetto, si esprime il seguente parere:

Favorevole.

Ome, 01/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SABRINA ZANARDELLI / INFOCERT SPA